

Il Giudice del Lavoro

A scioglimento della riserva, osserva.

La prima questione da esaminare risulta essere quella della competenza per territorio di questo Giudice del Lavoro a decidere dei due ricorsi proposti.

A tale riguardo si condivide quando affermato dalla difesa nel ricorso n. 448/2008 nel punto in cui afferma che tale competenza deve essere determinata facendo riferimento alla sede cui il lavoratore è effettivamente addetto e ciò in quanto tale criterio appare essere piu' conforme a quello che appare essere il criterio ispiratore della disposizione dell'art. 413 c.p.c., vale a dire quello di garantire al lavoratore interessato il minor disagio possibile nell'esercizio dei suoi diritti in sede giudiziaria.

Se così è, ne deriva la conseguenza che, nel caso in cui viene dedotto in giudizio (come nei ricorsi in esame) l'istituto dello scambio di ufficio, occorre fare riferimento alla sede in cui la parte ricorrente presta effettivamente la sua attività di lavoro, con la conseguenza che essendo pacifico che la ricorrente sig.ra ~~XXXXXXXXXXXX~~ presta la sua attività di lavoro presso il Tribunale di Parma deve essere affermata la competenza di questo giudice a decidere del ricorso dalla stessa proposto (v. condivisibilmente sul punto, in tema di distacco, Trib. Catania ord. 24 marzo 2003 Tribunale Lecce sent. n. 8299/2005; v. in generale Cass. . 21562/2007; Cass. n. 15344/2004).

La condivisione di tale principio non porta, però, a concludere per la mancanza di competenza di questo giudice a decidere in ordine al ricorso proposto da ~~XXXXXXXXXXXX~~ (proc. n. 460/2008) Pur essendo circostanza pacifica in causa che l'attuale sede di lavoro di tale ricorrente sia situata in Piacenza, appare applicabile il disposto dell'art. 33 c.p.c. in tema di cumulo soggettivo delle domande atteso che i ricorsi proposti dal ~~XXXXXXXXXXXX~~ e da ~~XXXXXXXXXXXX~~ afferiscono allo stesso titolo ed hanno il medesimo oggetto posto che entrambe le ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il medesimo provvedimento del Ministero della Giustizia con cui veniva respinta la loro domanda di proroga dello scambio di ufficio attualmente in essere ai sensi dell'art. 12, comma 10 dell'accordo di cui oltre.

Ciò precisato, venendo al merito dei presenti giudizi, ritiene questo Giudice che i ricorsi siano fondati ravvisandosi la sussistenza di entrambi i presupposti del fumus e del periculum.

Circa il fumus - ovviamente da valutarsi sulla base della sommaria deliberazione che deve caratterizzare questo giudizio- la sussistenza di tale requisito può essere affermata sulla base della osservazione che risulta essere circostanza pacifica che l'istituto del c.d. scambio di ufficio di cui ai presenti giudizi

trovi la sua disciplina in quanto previsto dall'art. 12, c. 10 dell'accordo sulla mobilità interna del personale giudiziario 27 marzo 2007 essendo pacifica la circostanza che la ricorrente ~~Brunetta Brunetta~~ è inquadrata nella figura di operatore amministrativo (successivamente denominato operatore giudiziario) con posizione economica B2 mentre l'altra ricorrente - ~~Brunetta Brunetta~~ - è inquadrata con la qualifica di operatore amministrativo (successivamente denominato operatore giudiziario) con posizione economica B1.

Si condivide la difesa delle ricorrenti quando afferma che gli " elementi oggettivi" previsti dalla predetta normativa e posti alla base della decisione della P.A. - datrice di lavoro in tema di attivazione della procedura di distacco sono quelli che si riferiscono alla compatibilità delle mansioni dei lavoratori interessati a tale istituto rispetto alle singole necessità degli uffici interessati.

Una riprova, empirica, in tale senso si può ravvisare nello stesso provvedimento Ministero della Giustizia 4 maggio 2007 che ha disposto il distacco richiesto dalla due lavoratrici, così facendo proprie le ragioni oggettive alla base delle rispettive concordi istanze.

Se così è, la difesa delle ricorrenti viene ulteriormente condivisa anche nel punto - che appare essere centrale nel presente giudizio - in cui mette in luce la circostanza che le circostanze poste alla base del provvedimento Ministero della Giustizia 15 maggio 2008 di diniego della proroga dell'istituto dello scambio di uffici in esame non appaiono integrare i predetti elementi oggettivi atteso che fanno sostanzialmente se non unicamente riferimento alle condizioni soggettive di salute della lavoratrice ~~Brunetta Brunetta~~.

Sussiste anche il requisito del c.d. periculum in mora alla luce sia di considerazioni afferenti lo stato di salute delle ricorrenti (v. documentazione prodotta dalla difesa Brunetta in atti dalla quale può desumersi che effettivamente le modalità per accedere alla sede di lavoro di Piacenza - sicuramente piu' onerose rispetto a quelle necessarie per accedere alla sede di Parma - possono ben ripercuotersi negativamente sulle sue condizioni di salute anche alla luce del non certo lieve intervento chirurgico cui la ricorrente è stata sottoposta poco piu' di un anno fa) sia di considerazioni afferenti aspetti piu' specificatamente logistici atteso che per entrambe le ricorrenti l'attuale sede di lavoro appare essere idonea ad incidere nella misura minor possibile sulle rispettive esigenze personali e familiari.

I proposti ricorsi pertanto devono essere accolti con statuizioni come da dispositivo.

Non si accoglie la richiesta della difesa delle ricorrenti volta ad ordinare cautelarmene al convenuto Ministero la proroga del distacco delle ricorrenti fino al termine previsto nelle domande di proroga o per il tempo che riterrà di legge o del caso appunto

perché, come emerge dal testo dell'art. 12, c. 10 del prec. accordo e come non contestato negli stessi ricorsi (se non si sono male intesi) vi è discrezionalità della P.A. con riferimento alla durata della proroga, essendo solo prevista la durata massima (tre anni) per la procedura di distacco.

Le spese di causa, in ragione della oggettiva peculiarità della controversia e dalla diversità di opinioni giurisprudenziali con riferimento al tema della competenza, si ritiene equo compensarle integralmente tra le parti.

Non si fissa alcun termine per l'inizio del giudizio di merito e ciò sulla base del disposto dell'art. 669 octies , comma 6° c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro di Parma

A scioglimento della riserva

In accoglimento dei proposti ricorsi, accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti all'accoglimento delle istanze di proroga presentate e meglio specificate in atti, dispone in via cautelare la sospensione del provvedimento Ministero della Giustizia 15 maggio 2008 pure meglio specificato in atti.

Compensa integralmente tra le parti le spese di causa.

Si comunichi.

Parma, 3 giugno 2008.

Il Giudice del Lavoro
Dott. Stefano Brusati



TRIBUNALE DI PARMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 4 GIU 2008

IL CANCELLIERE

